Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 23-2703

Incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L.n. 60/2019 – Prime indicazioni attuative.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60 ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.e i., nuove regole in materia di spesa per il personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; il comma 1 della disposizione in esame prevede che: "A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale".

Rilevato pertanto che in applicazione alla predetta normativa:

il vincolo di spesa per il personale è regionale;

tale vincolo è quello dato dalla spesa relativa all'anno 2018 o, se superiore, da quello della spesa per il personale del 2004, ridotta dell'1,4%;

i fondi contrattuali vengono adeguati al fine di mantenere costante il valore pro capite del trattamento economico accessorio riferito all'anno 2018;

il nuovo limite di spesa può essere incrementato, nel triennio 2019-2021, nella misura del 10% della variazione del fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente.

Considerato che:

con riferimento all'adeguamento del trattamento accessorio il già citato art. 11 del decreto legge 35/2019 prevede che il limite del trattamento accessorio del personale "definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

con nota n. 179877 del 1.09.2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, in risposta a una richiesta di parere formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha fornito, tra l'altro, chiarimenti di ordine interpretativo e applicativo della predetta disposizione legislativa;

con successivo documento 20/186/CR4ter/C7 "Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al disposto dell'art. 11, c. 1 del D.L. n. 35/2019" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 ottobre 2020, sono state definite indicazioni operative per l'adeguamento dei fondi contrattuali;

la previsione è diretta ad evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione della retribuzione accessoria del personale già in servizio, garantendo l'invarianza del valore medio procapite della retribuzione accessoria del 2018. A tal fine l'entità dell'eventuale incremento è determinato per ciascuna azienda dal numero delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2020 aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018 moltiplicato per il valore procapite dell'accessorio rilevato nel 2018, calcolato secondo i criteri esposti nelle circolari e documenti citati;

gli eventuali incrementi relativi all'anno 2019 possono essere applicati con decorrenza 2020.

Considerato che le AA.SS.RR., per determinare l'incremento effettivo a carico dei fondi di ogni area contrattuale all'interno del budget massimo assegnato, dovranno effettuare i calcoli e le verifiche con le modalità indicate nelle circolari e indicazioni applicative citate, in particolare con riferimento all'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento ove con nota n. 179877 del 1°.09.2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, prevede di considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. "In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno. Pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero dei dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di parttime del dipendente in servizio".

Considerato altresì che l'avvio del meccanismo è in capo a Regione che con proprio atto deve ripartire tra le diverse AA.SS.RR. le disponibilità finanziarie da autorizzare.

Rilevato che:

al fine di stimare la provvista finanziaria necessaria per determinare l'autorizzazione di spesa in capo alle aziende il settore regionale competente della Direzione Regionale Sanità e Welfare sta conducendo una specifica rilevazione, sia sul numero del personale in servizio al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2020 sia in relazione alla consistenza dei fondi contrattuali con riferimento all'anno 2018:

le nuove assunzioni sono state determinate anche dalla necessità di fronteggiare l'emergenza pandemica Covid-19 e pertanto con riferimento alle stesse gli incrementi dei fondi troveranno copertura nei relativi finanziamenti statali. A tal fine le AA.SS.RR. dovranno dare separata evidenza delle assunzioni di unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche effettuate in relazione all'emergenza COVID-19;

gli esiti della rilevazione consentiranno di determinare un budget complessivo massimo, per quanto attiene al personale del comparto, della dirigenza area sanità e della dirigenza area professionale tecnica e amministrativa da ripartire tra le aziende per l'incremento dei fondi anno 2020.

Dato atto che:

gli importi effettivi calcolati dalle AA.SS.RR. saranno considerati in deroga al limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e al tetto di spesa del personale per l'anno 2020 e seguenti previsto per ciascuna Azienda;

gli incrementi effettivi calcolati dalle AA.SS.RR. potranno essere confermati anche per l'anno 2021, con possibilità di adeguamento in corso d'anno in ragione dell'andamento programmato delle cessazioni e delle assunzioni. Ulteriori specifiche indicazioni saranno fornite dalla regione in sede di definizione delle linee di indirizzo per l'aggiornamento dei PTFP del triennio 2021-2023.

Dato atto che il recepimento dell'istruttoria regionale, ad oggi in corso, sarà stabilito entro le tempistiche necessarie per l'adozione del Bilancio d'esercizio 2020 con successivo provvedimento di giunta regionale;

Informate le organizzazioni sindacali del comparto in data 15 dicembre 2020 e le organizzazioni sindacali della dirigenza area sanità e area professionale, tecnica e amministrativa in data 17 dicembre 2020.

Visto l'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60;

Vista la nota n. 179877 del 1.09.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato;

Visto il documento 20/186/CR4ter/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 ottobre 2020;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto sarà definito con successivo provvedimento a valere sul Fondo sanitario 2020 sulle quote non ancora assegnate alle Aziende sanitarie;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

- di dare attuazione alle previsioni dell'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60 autorizzando l'incremento dei fondi del salario accessorio distintamente per le aree contrattuali del comparto, della dirigenza area sanità e della dirigenza area PTA alle aziende che hanno avuto nelle stesse aree un incremento del personale in servizio nel 2019 e nel 2020, da calcolare secondo le modalità indicate dalle circolari e indicazioni applicative citate in premessa;
- di dare atto che, a seguito dei dati comunicati dalle AA.SS.RR sarà determinato con provvedimento della Giunta regionale un budget complessivo massimo, per quanto attiene al personale del comparto, della dirigenza area sanità e della dirigenza area professionale tecnica e amministrativa da ripartire tra le aziende per l'incremento dei fondi anno 2020;
- di stabilire che gli incrementi effettivi calcolati dalle AA.SS.RR. potranno essere confermati anche per l'anno 2021, con possibilità di adeguamento in corso d'anno in ragione dell'andamento programmato delle cessazioni e delle assunzioni. Ulteriori specifiche indicazioni saranno fornite dalla Giunta regionale in sede di definizione delle linee di indirizzo per l'aggiornamento dei PTFP del triennio 2021-2023;
- di stabilire altresì che gli importi effettivi calcolati dalle AA.SS.RR. saranno considerati in deroga al limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017 e al tetto di spesa del personale per l'anno 2020 e seguenti previsto per ciascuna Azienda;
- di dare atto che il recepimento dell'istruttoria regionale, ad oggi in corso, al fine di stimare la provvista finanziaria necessaria per l'autorizzazione in capo alle Aziende a valere sul

Fondo sanitario 2020 sulle quote non ancora assegnate alle Aziende sanitarie sarà definito entro le tempistiche necessarie per l'adozione del Bilancio d'esercizio 2020 con successivo provvedimento di Giunta regionale;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)